

Ripartenza per i mediatori a riposo Attività a largo raggio. Con paletti

DI MARILISA BOMBI

Imediatori a riposo che intendono riprendere l'attività possono farlo, ma hanno poco tempo. Mentre altri operatori che intendono ampliare l'attività di commercio in lavanderia o di collaborazione tra agenti immobiliari, possono farlo ma con regole ferree. Tanti sono i dubbi posti alla Div.VI della direzione generale per il mercato dello Sviluppo economico, che cerca comunque di scioglierli.

Countdown per i mediatori. Coloro che intendono riprendere l'attività, pur non essendo transitati nel rea nei termini prescritti, perché inattivi, hanno tempo fino al 12 maggio per presentare la Scia all'ufficio del registro delle imprese. Ciò in quanto, i soggetti, iscritti all'ex ruolo ed inattivi, sono decaduti dalla possibilità di transitare nell'apposita sezione del Rea ma conservano fino al 12 maggio 2016 la possibilità di far valere come requisito professionale abilitante la loro vecchia iscrizione nel soppresso ruolo. In tal senso il parere del 7 aprile 2016, n. 97453

Titolo di studio per gli agenti di commercio. Con parere del 7 aprile n.97467, il Mise ha chiarito che l'attestato di qualifica professionale di Operatore ai servizi di vendita conseguito al termine di un corso triennale approvato dalla Regione non è valido. Ciò in quanto risultano in vigore le direttive contenute nelle circolari ministeriali nn. 3109/1986 e 3243/1991,

circa la riconosciuta equipollenza di alcuni titoli di studio con quelli di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale, ma non anche gli attestati di qualifica professionale rilasciati a seguito di corsi professionali effettuati sulla base di delibere di amministrazioni regionali o provinciali.

Mandatario a titolo oneroso. L'agente immobiliare che decide di operare esclusivamente per conto di una parte e quindi svolgere l'attività di mandatario a titolo oneroso, a prescindere dai requisiti posseduti all'epoca dell'iscrizione iniziale, ha facoltà di chiedere l'ampliamento della propria abilitazione senza ulteriori titoli abilitativi (parere del 5 aprile n. 94512).

Mandatari associati in agenzia. Con parere del 5 aprile n. 94530, invece, il Mise ha affrontato la questione di un'agenzia immobiliare che si avvale della collabora-

zione di altro mediatore già iscritto. A tale proposito ha chiarito che in una società dove si svolge l'attività di mediazione, con o senza diverse unità locali, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, la esercitano per suo conto (siano essi preposti, gestori, procuratori od altro) devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge n. 39/1989, ma anche registrati come tali presso il Registro delle imprese.

Vendita di prodotti connessi in lavanderia. La vendita di prodotti connessi all'attività professionale, in quanto occorrenti alla esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio offerto al pubblico, è certamente consentita alle tintolavanderie. Ma a condizione che si tratti di impresa artigiana iscritta nel relativo albo. Negli altri casi, invece, il procedimento previsto è quello di un esercizio di vendita. (Parere 27 aprile 2016, n. 116663).

I pareri Mise

7 aprile 2016, n. 97453	Il 12 maggio scade il termine ultimo per reinscrivere per i mediatori inattivi
7 aprile 2016, n. 97467	Corsi professionali esclusi anche se riconosciuti dalla regione
5 aprile 2016, n. 94512	Da agente immobiliare a mandatario a titolo oneroso
5 aprile 2016, n. 94530	Tutti coloro i quali operano in agenzia devono risultare iscritti in Cciaa
27 aprile 2016, n. 116663	Alle tintolavanderie artigiane consentito, senza altri oneri, vendere prodotti connessi.